PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/04559
Del :	04/05/2012
Esecutivo da:	07/05/2012
Proponenti :	Direzione Avvocatura

OGGETTO:

CAUSE DEXIA CREDIT SPA - MARRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED - UBS LIMITED - Ricorsi nel merito avanti l'Alta Corte di Londra - Maggiore spesa per incarico allo Studio Gregory Rowcliffe Milners di Londra

IL DIRETTORE

Premesso che:
- ai sensi dell'art. 163 commi 1 e 3 del D.Lgs 267/2000 è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2011/G/588 del 29/12/2011 immediatamente eseguibile, sono state assegnate ai Responsabili dei servizi, per il periodo dell'esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie come individuate nel P.E.G. 2011;

Dato atto dei ricorsi promossi da Merrill Lynch International Bank Limited, UBS Limited e Dexia Credio spa avanti l'Alta Corte di Londra;

Viste le determinazioni nn. 2011/DD/00676, 2011/DD/03264 e 2011/DD/05070 della Direzione Risorse Finanziarie, recanti le autorizzazioni a costituirsi in giudizio, e nella quale in premessa si evidenzia che :

- il Comune di Firenze ha in essere numerosi contratti in derivati e che la Direzione Risorse Finanziarie ha effettuato verifiche su alcuni di questi (quelli stipulati in data 26.06.2006, numeri 06BD395 con l'istituto Merrill Lynch, 11107 e 11109 con l'Istituto Dexia Crediop Spa, 41153573 e 41153577 con l'Istituto UBS Limited, e del contratto originario - novato dai predetti - numero 02BD747 stipulato in data 30.05.2002 con l'istituto Merrill Lynch e rimodulato con lo stesso Istituto, a fronte di una riduzione del nozionale sottostante, in data 27.12.2002, 25.06.2003, 10.02.2004, 20.09.2004, 09.03.2005) dalle quali sono emersi profili di criticità ed in particolare sarebbero stati addebitati all'Ente costi impliciti non dichiarati in alcun documento, né dagli istituti di credito né dagli advisor delle cui consulenza il Comune si era avvalso;

- in considerazione delle predette risultanze si rendeva problematico il pagamento delle rate in scadenza nello scorso mese di dicembre atteso che, ove fossero confermate tali risultanze e, a maggior ragione, ove fossero accertati ulteriori elementi di criticità e/o invalidità dei contratti suddetti, si sarebbero corrisposte agli istituti di credito somme non dovute, con ciò determinandosi in tutta evidenza un danno erariale;

- con determinazione n. 11305 /2010 la Direzione Risorse Finanziarie aveva conferito incarico per l'assistenza e consulenza tecnico–giuridica sui predetti contratti, a seguito del quale veniva prodotta apposita relazione (09/12/2010) che individuava le criticità di detti contratti e le azioni da intraprendere;

- in data 09/12/2010 l'Assessore all'Innovazione, Bilancio, Patrimonio, Partecipate ed Organizzazione del Comune di Firenze, Angelo Falchetti, con proprio atto di indirizzo n. 105, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto, ha stabilito di "*esprimere quale indirizzo alla Direzione Risorse Finanziarie di avviare ogni atto e/o procedimento utile a tutelare l'Amministrazione, ponendo in essere tutte le cautele, nessuna esclusa, necessarie e/o opportune per evitare ulteriori aggravi per le finanze dell'Amministrazione, se del caso disponendo la sospensione dei pagamenti in favore delle banche",* con riguardo ai contratti in derivati di cui sopra;

- in data 09/12/2010, con protocolli nn. 36870, 36871 e 36872, la Direzione Risorse Finanziarie, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, dava comunicazione, rispettivamente, a Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited, Dexia - Crediop Spa e UBS Limited spa dell' avvio del procedimento in autotutela avente ad oggetto l'annullamento e/o la revoca e/o l'abrogazione, ai sensi della normativa vigente, di tutti i provvedimenti, nessuno escluso od eccettuato, relativi e/o connessi alla conclusione dei contratti in derivati più precisamente sopra richiamati, sia della sospensione inerente i pagamenti delle rate di dicembre 2010 degli stessi contratti, a favore delle banche, fino a conclusione del procedimento (stabilito inizialmente in trenta giorni e prorogato di ulteriori trenta su richiesta dei predetti istituti);

- con Delibera n. 454/675 del 15/12/2010, esecutiva, la Giunta Municipale faceva proprio sia l'atto di indirizzo dell'Assessore sopra menzionato sia, per quanto di propria competenza, quanto disposto con le comunicazioni di avvio del procedimento di cui al punto che precede;

Considerato che con delibera di Giunta Municipale n. 100/51 del 28/03/2011, immediatamente esecutiva, e con le determine dirigenziali nn. 2723/11 , 2726/11 e 2727/11 del 30/03/2011, esecutive, relative alla conclusione dei procedimenti in autotutela inerenti i contratti in derivati del 26 giugno 2006 stipulati con Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited, Dexia - Crediop Spa e UBS Limited, si è provveduto ad annullare, ciascuno secondo le proprie competenze, tutti i provvedimenti che avevano portato alla firma dei contratti precedentemente citati;

Visti i ricorsi notificati avanti il Foro di Londra da parte di Merrill Lynch Capital Markets Bank Limited, Dexia - Crediop Spa e UBS Limited;

Rilevato che i contenziosi come sopra attivati da Dexia Crediop spa, Merrill Lynch e UBS Limited avverso i provvedimenti avviati dall'Amministrazione hanno ad oggetto i contratti sottoscritti con detto istituto di credito, contratti questi - peraltro scritti in inglese e con previsione di Londra quale foro competente – che coinvolgono e comportano problematiche assai complesse, che richiedono alte specializzazioni e competenze nella specifica materia della intermediazione finanziaria ed in particolare nell'analisi tecnico-giuridica dei contratti cosiddetti "*derivati*", resa ancora più complessa dai profili della individuazione della giurisdizione competente;

Rilevato che le professionalità come sopra richieste non sono rinvenibili nelle competenze ed esperienze proprie e/o acquisite dell'Avvocatura Comunale;

Viste le determinazioni nn. 2011/DD/00920, 2011/DD/3341 e 2011/DD/05097 di incarico professionale allo studio Gregory Rowcliffe Milners per la rappresentanza e difesa dell'Amministrazione Comunale nei suddetti ricorsi avanti l'Alta Corte di Londra per la fase relativa alla giurisdizione;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha poi abbandonato l'eccezione sulla giurisdizione, e ciò sia alla luce di due sentenze sopravvenute nel mese di maggio corrente anno (sentenza Corte di Giustizia Europea del 12/05/2011 e Corte di Giustizia di Londra del 25/05/2011, quest'ultima relativa ad analogo contenzioso insorto tra le Banche e la Provincia di Pisa), sia sulla base delle indicazioni espresse dallo studio inglese Gregory Rowcliffe Milners, il quale evidenziava l'opportunità di rinunciare alla questione sulla giurisdizione per evitare ulteriori costi aggiuntivi e non necessari;

Dato atto che l'abbandono nelle suddette cause della questione sulla giurisdizione ha consentito un risparmio rispetto ai preventivi di notula presentati dallo Studio Gregory Rowcliffe Milners, con un residuo sull'impegno n. 11/3370;

Vista la determinazione n. 2011/DD/09142, e successiva determinazione n. 2012/DD/01007, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico allo Studio Gregory Rowcliffe Milners per una prima fase della controversia di merito per tutte e tre le vertenze valutando di volta in volta il proprio interesse ad un eventuale conferimento e/o prosecuzione dell'incarico anche per dette ulteriori fasi, finanziando di volta in volta i relativi preventivi di spesa, e riservandosi pertanto di integrare la previsione di spesa sostenuta per questa prima fase del giudizio di merito dallo Studio Gregory Rowcliffe Milners;

Visto l'incontro del 04/04/2012 che si è tenuto in Firenze con il Barrister ed il Sollicitor nel quale sono state anticipate le maggiori spese relative a questa prima fase di merito dinanzi all'Alta Corte di Londra ed esplicitati i rischi, sotto il profilo della condanna alle spese, in caso di mancata costituzione dell'Amministrazione;

Visto il preventivo, che indica una maggiore spesa presunta di £ 147.838,00, corrispondenti ad € 182.055,30 oltre IVA, inviato via e-mail dallo Studio Gregory Rowcliffe Milners per proseguire la controversia di merito per tutte e tre le vertenze sino alla data dell'udienza della fase istruttoria del 09/05/2012;

Rilevato che la somma di cui al suddetto preventivo dovrà essere corretta in £ 147.610,00, corrispondenti a € 181.774,52 oltre IVA, per errore di calcolo nella sommatoria delle attività dei Professionisti contenuta nel preventivo inviato;

Tenuto conto anche della valutazione del Consulente legale rimessa tramite e-mail del 20/04/2012, conservata in atti, con la quale si conferma la necessità della costituzione in giudizio, almeno in questa prima fase onde evitare una condanna da parte del Giudice inglese;

Ravvisata la necessità di garantire continuità nella difesa e mantenere indenne l'Amministrazione Comunale da eventuali ulteriori spese derivanti da una mancata costituzione in questa fase del processo dinanzi all'Alta Corte di Londra che comporterebbe una condanna pressoché immediata da parte del Giudice Londinese;

Ritenuto pertanto necessario proseguire nelle suddette vertenze avanti il Foro di Londra e, quindi, accogliere la suddetta proposta dello Studio Gregory Rowcliffe Milners, fermo restando che detto Studio dovrà trasmettere le notule relative all'attività effettivamente espletata per tutte e tre le vertenze, entro e non oltre il suddetto limite di importo complessivo e, laddove fosse necessaria un'ulteriore fase processuale, con riserva per l'amministrazione Comunale – nella base di dettagliate precisazioni in merito da parte di detto Studio legale – di valutare di volta in volta il proprio interesse ad un eventuale conferimento e/o prosecuzione dell'incarico anche per dette ulteriori fasi, finanziando di volta in volta i relativi preventivi di spesa;

Ritenuto altresì che l'Amministrazione si riserva fin da ora di riesaminare integralmente le decisioni assunte in ordine all'incarico conferito – fase per fase – allo Studio Gregory Rowcliffe Milners, anche alla luce delle risultanze dell'udienza del 09/5/2012 alla quale parteciperà anche il Consulente Legale incaricato;

Considerato che tale spesa per sua natura non è soggetta alle limitazioni dell'art. 163 del D.Lgs. 267/00 che dispone la frazionabilità della spesa in dodicesimi;

Visti gli artt. 107, 151, 163 e 183 del D.lgs. n. 267/00;
Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l'art. 23 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera 2011/G/423 del 24/10/2011;
Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati al presente provvedimento, quale allegato generico, è conforme al cartaceo conservato presso questo ufficio;

DETERMINA

1) di impegnare, quale maggiore spesa, per la vertenza di merito come in atti con le banche Dexia Crediop spa, Merrill Lynch e UBS Limited, la spesa di € 181.774,52 oltre IVA, per un totale di € 219.947,17 sul capitolo 23310 da corrispondere come segue:

- € 181.774,52 a favore dello Studio Gregory Rowcliffe Milners (cod. ben. 42094)

- € 38.172,65 a favore dell'Erario dello Stato (cod. ben 351);

2) di riservarsi in ogni caso, fin da ora di valutare di volta in volta l'interesse dell'Amministrazione alla prosecuzione dell'incarico con lo Studio Gregory Rowcliffe Milners anche per le eventuali ulteriori fasi del procedimento dinanzi l'Alta Corte di Londra, previa valutazione delle risultanze dell'udienza e comunque previa disamina anche dei relativi preventivi di spesa che saranno richiesti per ciascuna fase;

3) di prendere atto che la spesa sopraindicata è compatibile ed in linea con le disposizioni dell'esercizio provvisorio 2012.

4) Di trasmettere la presente Determinazione alla Direzione Risorse Finanziarie, al Sig. Segretario Generale ed allo studio Gregory Rowcliffe Milners per il tramite dell'Avv. Iodice.

Firenze, lì 04/05/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Antonella Pisapia

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 07/05/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Francesca Cassandrini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE